POLITECNICO DI TORINO
Repository ISTITUZIONALE

Le molteplici dimensioni dello sviluppo sostenibile. Verso un diritto per le generazioni future

Original
Le molteplici dimensioni dello sviluppo sostenibile. Verso un diritto per le generazioni future / Molaschi, V.. - In: NUOVE AUTONOMIE. - ISSN 2282-7986. - ELETTRONICO. - 2/2025(2025), pp. 19-54.

Availability:
This version is available at: 11583/3008672 since: 2026-07-29T13:46:27Z

Publisher:
Editoriale Scientifica

Published
DOI:

Terms of use:

This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in the repository

Publisher copyright

(Article begins on next page)

21 November 2026

Le molteplici dimensioni dello sviluppo sostenibile. Verso un diritto per le generazioni future

di Viviana Molaschi

Sommario: 1. Premessa. – 2. Verso lo sviluppo sostenibile. Il c.d. Rapporto *Brundtland*. – 3. Dimensioni temporali e spaziali dello sviluppo sostenibile: il principio dello sviluppo sostenibile come equità intergenerazionale e intragenerazionale. – 4. I *Summit* di Rio de Janeiro e Johannesburg: il progressivo delinearsi delle dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Dimensione «conservativa» e dimensione «integrata» dello sviluppo sostenibile. – 5. L'Agenda 2030 e il moltiplicarsi delle dimensioni dello sviluppo sostenibile. – 6. Il diritto umano ad un ambiente pulito, salubre e sostenibile. L'intersezione con gli altri diritti umani. – 7. La multidimensionalità dello sviluppo sostenibile nell'Unione Europea. Il principio di integrazione. – 8. Cenni sulle dimensioni dello sviluppo sostenibile prese in considerazione nel Codice dell'ambiente. – 9. Riflessioni sulla dimensione doverosa e solidaristica dello sviluppo sostenibile. – 10. La modifica costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost. La tutela dell'ambiente come principio fondamentale. – 11. La costituzionalizzazione del principio dello sviluppo sostenibile. – 12. Spunti conclusivi sullo sviluppo sostenibile quale paradigma di un diritto solidale verso le generazioni future.

1. *Premessa*

Le riflessioni di questo scritto vertono sul principio dello sviluppo sostenibile[1], che, secondo la sua più nota definizione, scolpita dal Rap-

[1] Sul principio dello sviluppo sostenibile v., tra gli studi più significativi, F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010. L'autore è "ritornato" sul concetto in diversi scritti, tra i quali si segnalano F. Fracchia, S. Vernile, *Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale*, in *Le Regioni*, 2022, 1/2, 15 ss.; F. Fracchia, *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in G. Rossi (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2021, 181 ss. Sulla parabola evolutiva del principio nel contesto del diritto internazionale, europeo ed interno v. C. Videtta, *Lo sviluppo sostenibile. Dal diritto internazionale al diritto interno*, in R. Ferrara, C.E. Gallo (a cura di), *Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno*, in *Trattato di diritto dell'ambiente*, diretto da R. Ferrara, M.A. Sandulli, vol. I, Milano, 2014, 221 ss. Per una lettura "a tutto tondo" del principio e delle sue implicazioni v. B.G. Mattarella (a cura di), *Il governo dello sviluppo sostenibile*, Torino, 2023. Tra i più recenti studi in argomento si v. infine E. Parisi, *Il principio dello sviluppo sostenibile nell'ordinamento altruista. Caratteri e portata per la pubblica amministrazione*, Napoli, 2025. Dello stesso autore v. Id., *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in S. Valaguzza (a cura di), *Esplorazioni di diritto dell'ambiente*, Napoli, 2024, 39 ss.

porto *Brundtland* del 1987, emblematicamente intitolato «*Our Common Future*», consiste in un modello di sviluppo «in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri».

Attraverso un'analisi delle principali tappe evolutive, che spaziano dal diritto internazionale al diritto europeo fino alla trasposizione nell'ordinamento interno, si cercherà di evidenziare come ognuno dei passaggi che hanno segnato il percorso di questo principio abbia contribuito ad accrescerne dimensioni e significati.

L'indagine risulta di interesse anche in quanto conferma, ancora una volta, come il diritto dell'ambiente, nella sua conformazione sia come *soft law* che come *hard law*, assuma il ruolo di «diritto sonda»[2] , ove nuovi principi, istituti e formulazioni giuridiche vengono "sperimentati" per poi essere trasferiti in altre branche del diritto o essere fatti propri dall'ordinamento generale.

Così è anche per lo sviluppo sostenibile: nato come principio essenzialmente ambientale, esso ha gradualmente acquisito una dimensione economica e sociale, abbracciando progressivamente una molteplicità di significati, che attorno a tali dimensioni si coagulano e che hanno trovato una compiuta (ma non conclusiva) definizione nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il principio dello sviluppo sostenibile è stato talora giudicato eccessivamente generico, indefinito[3] o, addirittura, «pericolosamente vago»[4] e se ne è sottolineata una certa autoreferenzialità[5]. Si è cioè argomentato come la dilatazione semantica che ne connota l'evoluzione contribuisca ad amplificarne l'indeterminatezza, come se il principio, anziché venire precisato, si diluisse o svanisse nella molte-

[2] Per la definizione del diritto dell'ambiente come «diritto sonda» v. R. Ferrara, *Introduzione al Diritto amministrativo*, Roma-Bari, 2014, 271.

[3] Si v., al riguardo, G. Rossi, *Le fonti*, in Id. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, cit., 31, che ritiene che contribuisca a rendere indeterminato il concetto di sviluppo sostenibile l'alto livello di incertezza in cui si dibatte la comunità scientifica circa le conseguenze sugli equilibri ecologici della Terra delle misure che si adottano.

[4] Così H.E. Daly, *Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development*, Boston, 1996, 1.

[5] Si v., ad esempio, S. Pedrabissi, *Sviluppo sostenibile: l'evoluzione giuridica di un concetto mai definito,* in *Revista Ibérica do Direito*, 1/2021, 135, che osserva come «il reale significato di sviluppo sostenibile derivi dalla applicazione in concreto del principio stesso».

plicità dei propri significati. Lo sviluppo sostenibile comprende "tutto e niente", vuol dire «qualsiasi cosa per qualsiasi persona»[6], si potrebbe provocatoriamente affermare.

Invero, l'analisi che si intende condurre si pone in tutt'altra prospettiva, prefiggendosi lo scopo, tra gli altri, di confutare questa interpretazione. Lo scritto è infatti volto, da un lato, a sistematizzare le varie dimensioni e significati dello sviluppo sostenibile; dall'altro, a riflettere su come la *vis expansiva* del concetto, lungi dall'essere lo specchio della sua evanescenza, sia invece il sintomo e al contempo il motore di una trasformazione dell'ordinamento volta a una crescente attenzione verso le generazioni future.

2. *Verso lo sviluppo sostenibile. Il c.d. Rapporto* Brundtland

La questione dell'insostenibilità di politiche di sviluppo incuranti dell'impatto delle attività umane sull'ambiente è divenuta oggetto di una maggiore consapevolezza sia a livello scientifico che nella sfera pubblica e politica a partire dalla seconda metà del XX secolo.

Fondamentale ai fini di tale presa di coscienza è stata l'opera di sensibilizzazione del *Club* di Roma, soprattutto con il Rapporto *The Limits to Growth* del 1972[7], uno studio condotto da quattro scienziati del MIT. La ricerca metteva in evidenza come, in un sistema chiuso e con risorse finite quale quello del nostro Pianeta, la crescita esponenziale di alcune grandezze (popolazione, industrializzazione, inquinamento, produzione di cibo, materie prime estratte e consumate), in assenza di correttivi, avrebbe portato entro i cento anni al raggiungimento dei limiti dello sviluppo, cui sarebbe seguita una fase di declino e un successivo collasso. Anche se negli anni seguenti emersero alcuni errori, il Rapporto, che vide alcuni rilevanti aggiornamenti[8], ebbe il merito di evidenziare come quella in atto

[6] Esprime in questi termini le critiche relative alla genericità del concetto S. Baldin, *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, in *Diritti Comparati*, 3/2022, 240.

[7] D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens III, *The Limits to Growth: a Report on the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*, New York, 1972.

[8] V. D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, *Beyond the Limits: Confronting Global Collapse, Envisioning a Sustainable Future*, Post Mills, Vermont, 1992 e D. Meadows, J. Randers, D. Meadows, *The Limits to Growth: the 30-Year Update*, White River Junction,

fosse – e sia tutt'oggi – una pressione insostenibile per la Terra.

Il 1972 è un anno fondamentale nella storia delle politiche di protezione dell'ambiente e nell'evoluzione del diritto dell'ambiente. Muta, infatti, l'approccio alle problematiche ambientali, che da settoriale, ossia articolato per specifici ambiti di tutela e basato su trattati bilaterali o plurilaterali, diviene, per il carattere planetario della questione ambientale, globale[9].

Nel 1972 si svolge la Conferenza ONU di Stoccolma, che istituisce il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, vale a dire l'UNEP (*United Nations Environment Programme*)[10].

La Conferenza si conclude con la Dichiarazione sull'ambiente umano, ove si rinvengono i semi del futuro concetto di sviluppo sostenibile, a partire dal principio con cui si apre: «[l]'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere e ha la responsabilità di proteggere e di migliorare l'ambiente per le presenti e le future generazioni» (principio 1). Egualmente, ai sensi della Dichiarazione, debbono essere preservate nell'interesse delle generazioni presenti e future «le risorse naturali della Terra ivi comprese l'aria, l'acqua, la terra, la flora e la fauna, e particolarmente i campioni rappresentativi degli ecosistemi naturali» (principio 2).

Di interesse è anche il principio nel quale, dichiarata la responsabilità dell'uomo nei confronti della natura, si afferma come la conservazione di quest'ultima debba avere «particolare considerazione nella pianificazione dello sviluppo economico», affacciandosi in tal modo nello scenario internazionale il futuro principio di integrazione (principio 4).

Il principio dello sviluppo sostenibile è stato consacrato nel 1987 dal già accennato Rapporto *Brundtland*, dal nome del Presidente della Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo che, su mandato dell'ONU, aveva avuto il compito di elaborare un'agenda globale per il cambiamento. Il Rapporto, significativamente intitolato «*Our Common Future*», reca la definizione di sviluppo sostenibile, che sarà poi richiamata in tutti i successivi consessi, fonti e documenti, quale «sviluppo

---

Vermont, 2004.

[9] Su tale mutamento di approccio v. G. Rossi, *Le fonti*, cit., 30.

[10] L'UNEP è stato istituito con la risoluzione 2997 (XXVII) del 15 dicembre 1972.

in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri».

Lo sviluppo sostenibile, secondo il Rapporto stesso, consta di due concetti chiave: bisogni e limiti[11].

I bisogni sono le esigenze delle generazioni future, che si contrappongono a quelle della generazione presente, da cui sono spesso pretermesse e pregiudicate. Come precisato dal Rapporto, sono altresì i bisogni dei poveri del mondo (salute, acqua, cibo, energia, ecc.), cui il Rapporto invita a dare priorità. A questo proposito il Rapporto evidenzia le responsabilità dei modelli di produzione e di consumo di quello che è oggi chiamato il Nord Globale.

I limiti possono essere intesi secondo due accezioni. Da un lato, il Rapporto si concentra sul problema dei limiti che l'avanzamento della tecnologia, la crescita economica e l'evoluzione dell'organizzazione sociale pongono alla capacità dell'ambiente di soddisfare i bisogni: tale capacità, infatti, non è illimitata. Dall'altro, i limiti – all'emissione di sostanze inquinanti, allo sfruttamento incontrollato delle risorse, ecc. – sono anche lo strumento per assicurare la soddisfazione dei bisogni.

Dalla considerazione delle esigenze delle generazioni presenti e future e delle limitazioni imposte al loro soddisfacimento dalla finitezza delle risorse ambientali del Pianeta emerge il fulcro del principio dello sviluppo sostenibile: l'equità, da intendersi come giustizia nella distribuzione delle risorse tra le generazioni che si succedono nel tempo nonché tra gli individui, gruppi e popolazioni all'interno della stessa generazione presente, affinché ciascuno possa ricevere ciò di cui necessita[12]. Un'equità, quindi, che, come si vedrà, presenta una duplicità di volti: intergenerazionale e intragenerazionale.

Il rapporto *Brundtland*, inoltre, prefigura, in modo trasversale e interconnesso, le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – ambientale, economica e sociale – che andranno definendosi nelle successive tappe del diritto ambientale globale. Senza con ciò esaurire la complessa trama dei suoi contenuti, si può osservare come esso affronti le problematiche del

[11] Per un'analisi dei due concetti illustrati nel rapporto v. F. Fracchia, S. Vernile, *Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale*, cit., 17.

[12] L'equa distribuzione dei benefici che derivano dallo sviluppo è uno dei principi della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo (1986), che precede di poco il Rapporto *Brundtland.*

degrado ambientale e del depauperamento delle risorse con una prospettiva eclettica, che tiene conto del ruolo giocato dall'evoluzione tecnologica e dai modelli di sviluppo economico nonché delle correlate implicazioni sociali, con una grande attenzione al problema della povertà e delle diseguaglianze[13].

Emblematiche della pluridimensionalità che lo sviluppo sostenibile va assumendo sono le riflessioni, lungimiranti e di stringente attualità, sulle correlazioni tra *stress* ambientale, povertà, ingiustizia e conflitti e su come la pace sia anche una questione di «sicurezza ambientale»[14].

3. *Dimensioni temporali e spaziali dello sviluppo sostenibile: il principio dello sviluppo sostenibile come equità intergenerazionale e intragenerazionale*

Il principio dello sviluppo sostenibile si articola nel tempo e nello spazio, evidenziandosi in tal modo due declinazioni del principio: quale equità intergenerazionale e intragenerazionale.

Esso, anzitutto, riguarda il rapporto tra il presente e il futuro, le generazioni di oggi e quelle di domani. Il primo volto del principio, infatti, è quello intergenerazionale[15], che emerge dalla nota e già citata definizione del Rapporto *Brundtland*, "tramandata" nelle successive fonti e documenti internazionali.

La prospettiva intergenerazionale costituisce la chiave di lettura del principio: al riguardo si è sottolineato come il patrimonio ambientale di cui godiamo rappresenti un'eredità che deve essere lasciata a chi verrà dopo di

[13] Giova qui tradurre uno stralcio del Rapporto in cui tale approccio viene efficacemente descritto: «I governi nazionali e le istituzioni multilaterali hanno preso sempre più coscienza dell'impossibilità di separare le questioni dello sviluppo economico da quelle ambientali; molte forme di sviluppo erodono le risorse ambientali su cui devono basarsi e il degrado ambientale può minare lo sviluppo economico. La povertà è una delle principali cause ed effetti dei problemi ambientali globali. È quindi inutile tentare di affrontare i problemi ambientali senza una prospettiva più ampia che comprenda i fattori alla base della povertà mondiale e della disuguaglianza internazionale». Per tale passaggio argomentativo v. il paragrafo intitolato «*Global Challenge*», nella sezione «*Our Common Future: From One Earth to One World*», che è un'*overview* del Rapporto.

[14] Si v. il cap. 11 della Parte III: *Peace, Security, Development, and the Environment*.

[15] Sulla dimensione temporale dello sviluppo sostenibile v. P. Lombardi, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in *federalismi.it*, 1/2023, 86 ss.

noi e, in un analogo ordine di idee, come tale patrimonio sia un "prestito" concesso dalle generazioni successive a quelle attuali, su cui grava l'obbligo di restituirlo nelle stesse condizioni in cui lo hanno ricevuto[16].

Lo sviluppo sostenibile incarna quindi un concetto di responsabilità intergenerazionale, una rinnovata etica della responsabilità rivolta al futuro e alle generazioni che verranno[17].

Il rapporto tra sviluppo sostenibile ed equità intergenerazionale è una relazione complessa e variamente interpretata: nel principio di equità intergenerazionale si è visto uno strumento di realizzazione dello sviluppo sostenibile[18], un «parametro temporale» alla stregua del quale valutare piani, progetti e azioni, una «regola di diritto»[19].

Il principio dello sviluppo sostenibile concerne anche il rapporto tra individui, gruppi e popolazioni della generazione presente: di qui una dimensione anche intragenerazionale dell'equità, che attiene, dal punto di vista spaziale, alla relazione tra le diverse aree di uno stesso paese o anche del Pianeta. Sul punto può essere di interesse richiamare come il Rapporto *Brundtland* dedichi grande attenzione ai più poveri del mondo e alle responsabilità del Nord Globale nei confronti del Sud Globale. A quest'ultimo proposito, il Rapporto sottolinea la necessità di un sistema economico internazionale, che, oltre che rispettoso dei vincoli ambientali, proprio in ossequio al valore dell'equità consenta anche ai Paesi più poveri di crescere[20].

Equità intergenerazionale e intragenerazionale sono strettamente collegate: non solo perché modelli di sviluppo insostenibili, che danneggiano la generazione del presente, non possono non avere ripercussioni negative anche su quelle future, ma anche per una certa indefinitezza dei confini temporali tra generazioni. L'intergenerazionalità è anche «contestuale»:

[16] Ancora F. Fracchia, S. Vernile, *Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale*, cit., 20-21.

[17] Fondamentale al riguardo è l'opera di H. Jonas, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 1990.

[18] Sul principio di equità intergenerazionale come «strumento di attuazione dello sviluppo sostenibile» v. L. Pineschi, *Equità inter-generazionale e diritto internazionale dell'ambiente: principio meta-giuridico o regola del diritto?*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, 117.

[19] V. ancora L. Pineschi, *Equità inter-generazionale e diritto internazionale dell'ambiente: principio meta-giuridico o regola del diritto?*, cit., *passim*.

[20] Si v. il cap. III della Parte I: *The Role of the International Economy*.

generazioni presenti e future possono sia essere lontane nel tempo che convivere, condividendo pertanto gli stessi problemi[21].

Come si avrà modo di osservare nel prosieguo della trattazione, il principio dello sviluppo sostenibile, quale assunzione di responsabilità tanto nei confronti delle generazioni future quanto della stessa generazione presente, si sposa con il principio di solidarietà, che ne assume le medesime declinazioni intergenerazionale e intragenerazionale.

Il principio dello sviluppo sostenibile, quindi, costituisce il punto di incontro dei due volti dell'equità intergenerazionale e intragenerazionale, in cui si coniugano anche, come è stato incisivamente affermato, «solidarietà diacronica e sincronica»[22].

4. *I* Summit *di Rio de Janeiro e Johannesburg: il progressivo delinearsi delle dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Dimensione «conservativa» e dimensione «integrata» dello sviluppo sostenibile*

Nell'evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile un'altra tappa degna di nota è rappresentata dalla Dichiarazione su ambiente e sviluppo approvata alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, conosciuta anche come il *Summit* della Terra. Tra gli esiti di tale Conferenza occorre ricordare, per quanto di interesse ai fini di questo scritto, anche la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l'Agenda 21, entrambe rilevanti sia per la declinazione che per l'implementazione del principio[23].

Il principio dello sviluppo sostenibile rappresenta il perno della Dichiarazione su ambiente e sviluppo sin dall'*incipit*, secondo cui «Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura» (principio 1).

---

[21] In questi termini R. Bifulco, A. D'Aloia, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, cit., X.

[22] Così F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, cit., 155.

[23] Al termine della Conferenza sono stati adottati anche la Convenzione sulla diversità biologica, entrata in vigore il 29 dicembre 1993, e i Principi sulle foreste.

La Dichiarazione ne enuncia espressamente le dimensioni intergenerazionale e intragenerazionale, affermando che «il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future» (principio 3).

Dalla componente intragenerazionale dello sviluppo sostenibile origina il principio delle responsabilità comuni ma differenziate degli Stati in ragione del contributo dato al degrado ambientale del Pianeta e della diversa ricchezza (principio 7). I Paesi c.d. sviluppati, infatti, che sono i principali responsabili dei danni arrecati all'ambiente o, comunque, della pressione su questo esercitata, sono chiamati più di altri ad impegnarsi nella realizzazione dello sviluppo sostenibile, anche in considerazione dei maggiori mezzi economici e tecnologici di cui dispongono.

Il principio delle responsabilità comuni ma differenziate è enunciato chiaramente anche dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (art. 3) ed è uno dei perni della giustizia climatica[24]. Ad esso si ispirano le decisioni adottate dalle varie Conferenze delle Parti firmatarie della Convenzione, le COP, anche se con risultati diversi in termini di effettività delle azioni intraprese e, soprattutto, di sostegno ai Paesi più fragili e più colpiti dai cambiamenti climatici. Indicativa, da questo punto di vista, è la tormentata vicenda dei finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo nell'ambito della c.d. finanza del clima[25].

[24] Ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, infatti, la protezione del sistema climatico, a beneficio della presente e delle future generazioni, deve fondarsi su una «base di equità» e deve essere perseguita dagli Stati Parti «in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità». Sui Paesi che hanno raggiunto livelli di sviluppo più avanzati grava quindi l'obbligo di prendere l'iniziativa della lotta contro i cambiamenti climatici e i relativi effetti negativi. Al contempo, il principio richiede di prendere in considerazione «le esigenze specifiche e le circostanze speciali dei Paesi in sviluppo, in particolar modo di quelli che sono facilmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti di clima» e di quelli «che dovrebbero sostenere un onere sproporzionato o abnorme ai sensi della Convenzione».

[25] La finanza del clima o finanza climatica può essere intesa secondo due accezioni. In senso più generale, ne fanno parte le politiche fiscali e finanziarie finalizzate all'attuazione di strategie di mitigazione e adattamento. Come precisa la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, la finanza del clima ricomprende tutte le «iniziative finanziarie che si propongono di ridurre le emissioni o di potenziare le discariche di gas serra e si propongono inoltre di ridurre la vulnerabilità e aumentare la resilienza degli ecosistemi umani e naturali rispetto agli effetti del cambiamento climatico». Secondo un

Nella Dichiarazione su ambiente e sviluppo, inoltre, si affermano le dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile, pur mantenendo il principio una precipua vocazione ambientale.

Si pensi all'attenzione alla questione della eliminazione della povertà, già presente nel Rapporto *Brundtland*, vista come «requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile al fine di ridurre le disparità nei tenori di vita» (principio 5). In un analogo ordine di idee si colloca l'esortazione agli Stati a collaborare «per promuovere un sistema economico internazionale aperto e favorevole, idoneo a generare una crescita economica ed uno sviluppo sostenibile in tutti i Paesi e a consentire una lotta più efficace ai problemi del degrado ambientale» (principio 12).

La pluridimensionalità del principio dello sviluppo sostenibile si evidenzia anche nell'Agenda 21, egualmente scaturita dalla Conferenza di Rio, che reca una serie di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società[26]. Tale documento, che riconosce un ruolo decisivo alle comunità locali nell'attuare le politiche di sviluppo sostenibile, è formato da ben 40 capitoli ed è suddiviso in 4 sezioni: dimensioni economiche e sociali, conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo, rafforzamento del ruolo delle forze sociali e strumenti di attuazione.

Dieci anni dopo la Conferenza di Rio si tiene il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002[27], noto anche, per l'appunto, come Rio + 10 *Conference*. Il *Summit*, invero, non porta a grandi risultati, tradendo le speranze in esso riposte, anche a causa del particolare clima in cui si svolge, fortemente condizionato dagli eventi dell'11 settembre 2001. Dal punto di vista dell'analisi che si sta conducendo, volta a mettere in luce i significati del concetto di sviluppo sostenibile e le loro relazioni, esso rappresenta comunque un momento fondamentale: con la Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile la protezione dell'ambiente e lo sviluppo economico e sociale (a livello locale, nazionale, continentale e globale) vengono consacrati come «pilastri inseparabili dello sviluppo sostenibile», la cui promozione e rafforzamento

significato più ristretto, che si correla alle finalità della giustizia climatica, essa concerne, più specificamente, i finanziamenti per i Paesi poveri e più vulnerabili. In argomento v., *ex multis*, L. Butti, S. Nespor, *Il diritto del clima*, Milano, 2022, 187 ss.

[26] In argomento v. P. Soave, *Lo sviluppo sostenibile nella prospettiva dell'Agenda 21 – Il programma d'azione lanciato alla Conferenza di Rio de Janeiro*, in *Riv. giur. ambiente*,1993, 761 ss.

[27] In tema v. A. Fodella, *Il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile*, in *Riv. giur ambiente*, 2003, 385 ss.

sono assunti come responsabilità collettiva (punto 5). La ricchezza delle dimensioni dello sviluppo sostenibile emerge con particolare evidenza nel *Plan of Implementation* frutto del *Summit*, che reca misure e azioni per la protezione delle risorse naturali (acqua, energia, biodiversità), nonché per la lotta alla povertà, la promozione di modelli sostenibili di consumo e produzione, il miglioramento di salute e sicurezza alimentare, ecc. Il Piano affronta anche tematiche trasversali come l'accesso all'istruzione e la parità di genere. Al riguardo non va dimenticato che il Vertice di Johannesburg è stato preceduto dalla *United Nations Millennium Declaration* del 2000[28], che, come si vedrà, segna la strada che porterà all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile[29].

In parallelo al delinearsi, accanto alla primaria missione ambientale, delle dimensioni economica e sociale dello sviluppo, il principio dello sviluppo sostenibile si evolve passando da una impostazione «conservativa» (o prettamente «conservativa») a una «più integrata»[30]. Tale visione è preannunciata dalla stessa Dichiarazione su ambiente e sviluppo (1992), secondo la quale «[a]l fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo» (principio 4).

Mentre nella sua conformazione iniziale il fulcro dello sviluppo sostenibile era rappresentato dall'esigenza di preservare le risorse naturali così da poterle "consegnare" alle generazioni future, le successive articolazioni del principio coniugano in una concezione unitaria dello sviluppo crescita economica e sociale e cura dell'ambiente. Il concetto di fondo espresso dallo sviluppo sostenibile diviene, quindi, quello di «rendere indispensabile l'integrazione tra sviluppo economico, sviluppo sociale e protezione ambientale»[31]. Tale impostazione è prodromica alla configurazione del principio di integrazione, che, come si avrà modo di osservare, costituisce la cifra dell'evoluzione dello sviluppo sostenibile nel contesto europeo.

---

[28] Tale Dichiarazione è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU con Risoluzione 55/2 del giorno 8 settembre 2000.

[29] Sul punto v. il par. successivo.

[30] Così L. Castelli, *La (mancata) costituzionalizzazione del principio dello sviluppo sostenibile*, in B.G. Mattarella (a cura di), *Il governo dello sviluppo sostenibile*, cit. 102.

[31] In questi termini S. Grassi, *Ambiti della responsabilità e della solidarietà intergenerazionale: tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, cit., 184.

5. *L'Agenda 2030 e il moltiplicarsi delle dimensioni dello sviluppo sostenibile*

Negli anni il concetto di sviluppo sostenibile è andato incontro ad una graduale estensione, divenendo sempre più articolato e sfaccettato. Questa evoluzione è culminata nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, programma ONU d'azione globale adottato all'unanimità dai 193 Paesi delle Nazioni Unite nel settembre del 2015[32]. L'Agenda consta di 17 obiettivi, i c.d. *Sustainable Development Goals* o Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, e di 169 *Target* più specifici che li sostanziano.

Il programma è stato avviato ufficialmente all'inizio del 2016 ed indica al mondo la strada da percorrere nei successivi 15 anni: gli Stati si sono impegnati a raggiungerne gli Obiettivi entro il 2030.

Gli Obiettivi dell'Agenda si basano sui precedenti *Millennium Development Goals* (MDGs) o Obiettivi di Sviluppo del Millennio, stabiliti dalla *United Nations Millennium Declaration* del 2000, già indicativi della polisemia della nozione di sviluppo[33], che si sarebbero dovuti conseguire entro il 2015.

L'idea di elaborare dei nuovi obiettivi è uno dei risultati della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 2012, a vent'anni dal primo *Summit* mondiale sull'ambiente che aveva avuto luogo in questa stessa città e pertanto conosciuta anche come Conferenza Rio + 20. La Conferenza si proponeva di verificare lo stato di attuazione degli impegni internazionali assunti negli ultimi due decenni, rinnovare l'impegno politico per lo sviluppo sostenibile e indirizzare gli sforzi di governi e società civile in tal senso, con la finalità di completare ciò che gli MDGs non erano riusciti a realizzare e di integrarne la visione con nuove e ambiziose sfide, in linea con l'evoluzione tecnologica, economica e sociale. Con il documento conclusivo della Conferenza, «*The future we want*», frutto di ben due anni di complessi nego-

[32] Si v. la Risoluzione 70/1, dal titolo *"Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development"*, adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015.

[33] Si v. gli 8 Obiettivi di Sviluppo del Millennio: sradicare povertà e fame estreme; ottenere l'educazione primaria universale; promuovere la parità tra i sessi e l'autonomia delle donne; ridurre la mortalità infantile; migliorare le condizioni di salute di gestanti e madri; combattere HIV/AIDS, malaria e altre malattie; assicurare la sostenibilità ambientale; sviluppare una *partnership* mondiale per lo sviluppo.

ziati, viene così avviato il processo di definizione dei nuovi SDGs, che si conclude con l'Agenda 2030.

Si tratta, anzitutto, di Obiettivi globali, in quanto incarnano finalità e traguardi che interessano tutti i Paesi e tutti gli individui – di qui una dimensione anche universalistica − e il cui raggiungimento non può prescindere da una risposta a livello mondiale.

Gli Obiettivi esprimono ed articolano le tre dimensioni – ambientale, economica e sociale – che costituiscono l'architettura dello sviluppo sostenibile. Basti pensare a come essi spazino dalla lotta al degrado ambientale (Obiettivi 14 e 15) e ai cambiamenti climatici (Obiettivo 13) all'incentivazione di una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile (Obiettivo 8) per arrivare all'istruzione (Obiettivo 4), alla parità di genere (Obiettivo 5) e alla promozione di società pacifiche, giuste e inclusive (Obiettivo 16)[34].

Sarebbe però concettualmente sbagliato distinguere gli Obiettivi in base alla loro ascrivibilità all'una o all'altra dimensione: i singoli Obiettivi, infatti, incorporano essi stessi più dimensioni. Si consideri, a titolo di esempio, l'Obiettivo 11, intitolato «Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili»: l'accesso a spazi verdi non ha solo una valenza ambientale, ma anche inclusiva, in particolare per

[34] Per dare conto della molteplicità dei significati che assume lo sviluppo sostenibile nell'Agenda 2030 può risultare utile richiamare qui di seguito i 17 Obiettivi: 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile; 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti; 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie; 7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni; 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre; 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

donne, bambini, anziani e disabili. La sviluppo infrastrutturale di cui all'Obiettivo 9 non supporta solo la crescita economica ma anche il benessere degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti. La riconfigurazione in modo sostenibile delle industrie, prevista dal medesimo Obiettivo, punta a tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente ed è una leva per l'occupazione.

La struttura degli SDGs, inoltre, è improntata a un approccio olistico e sistemico[35] e, in quest'ottica, gli Obiettivi sono interconnessi e indivisibili. Ponendosi in un rapporto di reciproca influenza, non possono essere considerati o realizzati separatamente; ai fini della loro realizzazione è pertanto richiesto un impegno coordinato, in cui il conseguimento di un Obiettivo contribuisce al successo degli altri.

In via esemplificativa, si osservi come combattere il cambiamento climatico (Goal 13) richieda al contempo di incrementare l'utilizzo delle energie rinnovabili (Obiettivo 7), di invertire la tendenza alla perdita di foreste (Obiettivo 15) e di modificare i nostri modelli di produzione e di consumo (Obiettivo 12) [36].

Con uno sguardo rivolto anche al sociale, si può rilevare come garantire a tutti l'accesso ad acqua pulita, potabile e sicura possa salvare moltissime vite all'anno (Obiettivo 3) e migliorare al contempo la frequenza scolastica, in particolare delle donne (Obiettivo 4). La puntualizzazione si rende opportuna in quanto nei Paesi afflitti da scarsità delle risorse idriche sono soprattutto quest'ultime ad occuparsi della ricerca e della raccolta dell'acqua, impiegando in tale attività molte ore al giorno, il che comporta spesso il sacrificio della propria istruzione. Dal punto di vista della parità di genere, si può altresì notare come assicurare un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva (Obiettivo 4) sia una condizione fondamentale per offri-

[35] Al riguardo può essere utile ricordare come L'Agenda si incardini sulle c.d. 5 "P", cui sono riconducibili i diversi Obiettivi nel declinare le accennate dimensioni ambientale, economica e sociale dello sviluppo: Persone (eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza); Pianeta (proteggere il Pianeta dal degrado e agire a tutela del clima del Pianeta per le generazioni presenti e future); Prosperità (garantire vite prospere e piene, con un progresso economico, sociale e tecnologico in armonia con la natura); Pace (promuovere società pacifiche, giuste, inclusive); Partnership (implementare l'agenda attraverso solide partnership fondate su uno spirito di rafforzata solidarietà globale).

[36] Questo ed altri esempi sono in buona parte tratti dal sito dell'Asvis: https://asvis.it/10.

re pari opportunità a donne e uomini (Obiettivo 5).

L'accennata pluridimensionalità insita negli stessi Obiettivi e la loro interconnessione e indivisibilità consentono, riprendendo le parole dell'Agenda 2030, il «bilanciamento tra le dimensioni economica, sociale ed ambientale» dello sviluppo sostenibile, all'insegna, si potrebbe dire, di un equilibrio dinamico.

6. *Il diritto umano ad un ambiente pulito, salubre e sostenibile. L'intersezione con gli altri diritti umani*

L'insostenibile pressione sull'ambiente che caratterizza la nostra epoca rappresenta una delle più serie minacce lungo il cammino dei diritti umani. Il degrado ambientale, nelle sue multiformi manifestazioni (inquinamento, cambiamenti climatici, perdita di biodiversità), ha infatti effetti negativi sul diritto alla salute, quando non sullo stesso diritto alla vita, degli individui, sul diritto all'accesso all'acqua pulita, sul diritto al cibo, che deve essere sicuro ed adeguato alle esigenze nutrizionali, ecc. L'impatto è maggiore su alcune comunità, come le popolazioni indigene e su segmenti di popolazione, quali donne, bambini, anziani, migranti, che sono più vulnerabili, in particolare alle conseguenze dei mutamenti del clima, e soffrono di plurime discriminazioni. Inoltre, la penuria di risorse, unita alla competizione per il loro controllo, può esasperare tensioni già esistenti e alimentare conflitti, portando a instabilità sociale, migrazioni forzate nonché guerre, in danno del diritto alla pace.

Proteggere l'ambiente significa pertanto tutelare i diritti umani. Muovendo da tale consapevolezza, l'Agenda 2030, che è espressamente fondata sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e sui Trattati internazionali in materia di diritti umani, afferma con grande enfasi come gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile «mirino a realizzare pienamente i diritti umani di tutti».

In questo quadro l'ambiente stesso è divenuto, a livello internazionale, l'oggetto di un diritto umano. Dapprima, il diritto umano a un ambiente pulito, salubre e sostenibile[37] è stato riconosciuto dalla Risoluzione 48/13

[37] L'espressione «*right to a clean, healthy and sustainable environment*» viene anche tradotta come diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile: v., ad es., A. Cuppini, *Le Nazioni Unite danno il via libera: che cosa significano per la tutela dell'ambiente le Risoluzioni*

dell'8 ottobre 2021 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite[38]. Successivamente, tale diritto umano è stato sancito con la Risoluzione 76/300 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 26 luglio 2022.

Assurgendo al rango di un diritto umano, il diritto in esame è stato quindi equiparato ad altri diritti coessenziali alla dignità umana e necessari per garantire l'uguaglianza e la libertà degli individui. Ciò ne rafforza la difesa nei confronti di scelte che possano comprometterlo a vantaggio di altri diritti, in particolare economici.

Nel solco dell'Agenda 2030, le succitate Risoluzioni ne dichiarano altresì l'«importanza» al fine del godimento degli altri diritti umani, confermando così come i diritti umani siano indivisibili, interdipendenti e interconnessi, secondo quanto statuito dalla Dichiarazione di Vienna del 1993 e dal relativo Programma d'azione[39].

Tra i più rilevanti esiti del processo di riconoscimento del rapporto tra problematiche ambientali e diritti umani occorre menzionare anche la Risoluzione 48/14, adottata dal Consiglio dei diritti umani lo stesso giorno della succitata Risoluzione 48/13, che ha istituito il Relatore Speciale sulla promozione e la protezione dei diritti umani nel contesto del cambiamento climatico[40]. Il Relatore Speciale ha il compito di studiare e identificare come gli effetti negativi del surriscaldamento globale influenzino il pieno ed effettivo esercizio dei diritti umani nonché di formulare raccomandazioni per assicurarne il rispetto nell'elaborazione delle politiche, della normativa e dei piani che fronteggiano i mutamenti climatici[41]. Da mettere in luce, nel suo

48/13 e 48/14 del Consiglio per i Diritti Umani?, in *RDQA*, 2/2023, 194 ss., in più punti del suo lavoro.

[38] Per un'analisi di tale Risoluzione e della Risoluzione 48/14, adottata dal Consiglio per i Diritti Umani nello stesso giorno, cui si accennerà nella seconda parte del paragrafo, v. A. Cuppini, *Le Nazioni Unite danno il via libera: che cosa significano per la tutela dell'ambiente le Risoluzioni 48/13 e 48/14 del Consiglio per i Diritti Umani?*, cit., 194 ss.

[39] La Dichiarazione di Vienna e il conseguente Programma d'azione sono stati adottati dalla Seconda Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, tenutasi a Vienna nel giugno del 1993.

[40] La 48ª sessione ordinaria del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha visto l'approvazione di altre Risoluzioni molto significative quali, per quanto qui interessa, le Risoluzioni 48/10 e 48/11 rispettivamente sul diritto allo sviluppo e sui diritti umani dei popoli.

[41] I compiti del Relatore, di cui si riporta una sintesi, sono dettagliati nell'art. 2 della

operato, sono altresì l'attenzione alle conoscenze tradizionali indigene e locali, che possono offrire esempi di buone pratiche e strategie e la sensibilità alle questioni di genere, all'età e all'inclusione di persone con disabilità.

Alla luce di quanto esposto, l'approccio intersettoriale promosso dall'Agenda 2030 e il riconoscimento internazionale della centralità del diritto umano a un ambiente pulito, salubre e sostenibile quale condizione per la tutela degli altri diritti umani rendono evidente come la sostenibilità sia un concetto complesso, integrato e trasversale.

7. *La multidimensionalità dello sviluppo sostenibile nell'Unione Europea. Il principio di integrazione*

Il principio dello sviluppo sostenibile appartiene anche al patrimonio assiologico e giuridico dell'Unione Europea, che lo declina tanto nella dimensione intergenerazionale quanto in quella intragenerazionale. Per quanto riguarda la prima, l'Unione «si adopera per lo sviluppo sostenibile» e promuove «la solidarietà tra le generazioni» (art. 3, comma 3, TUE). Per ciò che concerne la seconda, l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni anche allo scopo di «favorire lo sviluppo sostenibile dei Paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà» (art. 21, comma 2, lett. d), TUE).

Come emerge dalle previsioni citate, anche nei Trattati europei si rinvengono i tre pilastri dello sviluppo sostenibile: economico, sociale ed ambientale. Il diritto primario europeo ne dà una definizione caratterizzata da una pluralità di significati: lo sviluppo sostenibile, infatti, si basa «su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente» (art. 3, comma 3, TUE). Di qui una intrinseca «poliedricità» del concetto[42].

Risoluzione 48/14 cit. Per un commento al Rapporto sulla promozione e la protezione dei diritti umani nel contesto dei cambiamenti climatici adottato il 26 luglio 2022 dal Relatore speciale Ian Fry v. F. Garelli, *The report on the promotion and protection of human rights in the context of climate change. A pragmatic analysis*, in *federalismi.it*, 19/2023, 207 ss.

[42] Di «intrinseca, (ma al contempo assai concreta) "poliedricità" dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile» parla M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e*

In questo quadro l'ambiente, che rappresenta la genesi dello sviluppo sostenibile, è sia l'oggetto di una specifica politica – la politica dell'Unione in materia ambientale, rivolta "direttamente" alla tutela dell'ambiente (art. 4, par. 2, lett. e) e art. 191 TFUE) – che un'esigenza di cui tener conto nelle altre politiche e azioni, in ossequio al principio di integrazione (art. 11 TFUE e art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea)[43].

Circa le politiche e le azioni strettamente ambientali, va ricordato che l'ambiente fa parte delle competenze concorrenti dell'Unione (art. 4, par. 2, lett. e), TFUE) [44]. La politica dell'UE in materia ambientale «mira a un elevato livello di tutela» (art. 191, comma 2, TFUE) e contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi (art. 191, comma 1, TFUE): salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

La visione «integrata» dello sviluppo sostenibile[45] delineatasi a partire dalla Conferenza di Rio (1992) con la Dichiarazione su ambiente e sviluppo (principio 4) si afferma altresì in Europa[46] ove si esprime anche attraverso il principio di integrazione[47]. Tale principio manifesta il carat-

il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2021, 290.

[43] Su questi «due tipi di approccio» alla tutela dell'ambiente v. ancora M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, cit., in partic. 290 ss.

[44] L'ambiente è divenuto una competenza dell'Unione con l'Atto Unico Europeo del 1986.

[45] Sul passaggio, nell'evoluzione del principio dello sviluppo sostenibile, da un'impostazione «conservativa» a una «più integrata», per riprendere le parole di L. Castelli, *La (mancata) costituzionalizzazione del principio dello sviluppo sostenibile*, cit. 102, si rinvia al par. 4.

[46] Si pensi a come, fin da subito, tale impostazione influenzi considerevolmente il coevo V Piano d'azione ambientale della Comunità Europea, intitolato, appunto, «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» (1992). Il Piano sottolinea come il perseguimento dello sviluppo sostenibile presupponga che «la tutela dell'ambiente venga integrata nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie, non solo per il bene dell'ambiente, ma per il bene e il progresso degli altri settori».

[47] Sul principio di integrazione v. R. Ferrara, *La tutela dell'ambiente e il principio di integrazione: tra mito e realtà,* in *Riv. giur. urb.,* 2021, 12 ss., che aveva già affrontato il tema

tere «trasversale» delle esigenze di protezione dell'ambiente[48], che, ai fini della realizzazione dello sviluppo sostenibile, debbono essere considerate (e poter quindi influire) in qualsiasi altro ambito di attività, tanto nella formazione delle norme e delle politiche quanto nell'azione amministrativa che le attua[49], a prescindere dalla materia implicata.

Oggi il principio dello sviluppo sostenibile si lega al principio di integrazione in ogni sua enunciazione a livello di fonti primarie. Così è nell'art. 11 TFUE, secondo cui «Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Nello stesso ordine di idee si pone l'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali: «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».

È peraltro interessante osservare come il principio di integrazione operi, in un certo senso, secondo una logica bidirezionale: non è solo la tutela dell'ambiente a doversi integrare nelle altre politiche ed azioni, ma, per taluni aspetti, avviene anche il contrario. Nel predisporre e dare corpo alla propria politica in materia ambientale, infatti, l'Unione Europea tiene conto anche «dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni» (art. 191, comma 3, TFUE).

---

in Id., *I principi comunitari della tutela dell'ambiente*, in *Dir. amm.*, 2005, in partic. 522 ss. Tra i più interessanti scritti in materia di principio di integrazione v. C. Feliziani, *Industria e ambiente. Il principio di integrazione dalla rivoluzione industriale all'economia circolare*, in *Dir. amm.*, 2020, 843 ss.; M. Renna, *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *RQDA*, 2012, 1-2, in partic. 73 ss.; M.C. Cavallaro, *Il principio di integrazione come strumento di tutela dell'ambiente*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2007, 467 ss.; S. Grassi, *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e il principio di integrazione per la tutela dell'ambiente*, in *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di P. Barile*, Padova, 2003, 395 ss.

[48] Sul «carattere trasversale» del principio di integrazione v. M. Renna, *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, cit., 73.

[49] Come sottolineato da S. Grassi, *Ambiti della responsabilità e della solidarietà intergenerazionale: tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile*, cit., 185, «Sotto questo profilo, il concetto di sviluppo sostenibile assume un carattere essenzialmente procedurale ed introduce un metodo indispensabile per definire lo stesso spazio della tutela dell'ambiente nei vari sistemi giuridici».

Il principio di integrazione pare quindi rappresentare il "collante" delle molteplici dimensioni dello sviluppo sostenibile.

Infine, il bilanciamento di tali dimensioni comporta certamente una valutazione di compatibilità tra i diversi interessi a queste sottesi, ma può andare anche oltre, innescando processi di convergenza tra gli stessi: l'interesse ambientale, quindi, non è solo un limite da considerare nella realizzazione degli altri interessi, ma un'opportunità per la soddisfazione degli stessi[50]. Alcuni autori parlano al riguardo di «ambiente per lo sviluppo»[51].

La sfida da affrontare per vincere la partita della sostenibilità, infatti, è proprio quella di rendere la tutela dell'ambiente vantaggiosa dal punto di vista economico e sociale[52]. Si colloca in questa cornice la stagione inaugurata con il *Green Deal Europeo* (2019), in cui le misure per il clima e l'ambiente sono viste come un «punto di forza» per indirizzare l'economia e la società europea verso un futuro prospero, giusto e sostenibile[53]. Un ruolo fondamentale in tal senso è giocato, ad esempio, dall'economia circolare[54], emblematica della «riconciliazione» tra le ragioni dell'ecolo-

[50] In argomento v. S. Vernile, *L'ambiente come «opportunità». Una riflessione sul contributo della tutela ambientale da parte del «secondo» e del «quarto» settore tra greenwashing, economia circolare e nudge regulation*, in *Dir. economia*, 3/2022, 11 ss.

[51] Tale espressione è utilizzata da G. Rossi, *La "materializzazione" dell'interesse all'ambiente*, in G. Rossi (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, cit., 21 ss., il quale individua tre tipi di rapporto fra interesse all'ambiente e interesse allo sviluppo, indicando i seguenti passaggi: «dallo "sviluppo contro l'ambiente", allo "sviluppo sostenibile", all'"ambiente per lo sviluppo"».

[52] Si v. al riguardo R. Ferrara, *Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista*, in R. Ferrara-C.E. Gallo (a cura di), *Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno*, cit., 42-43, secondo cui «ogni miglior politica di protezione dell'ambiente deve risolversi (anche) in una serie di ricadute e conseguenze apprezzabili sul piano economico, ossia nella produzione di profitti che possono essere conseguiti da particolari *stakeholder* e, al limite, da un'intera collettività organizzata».

[53] Il *Green Deal* europeo (COM(2019)640 final) è «una strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse».

[54] La letteratura in materia di economia circolare può dirsi ormai sterminata. In tema v., *ex multis*, M. Cocconi (a cura di), *Il mosaico dell'economia circolare. Regole, principi, modelli*, Milano, 2023; Id., *La regolazione dell'economia circolare*, Milano, 2020; Id., *Un diritto per l'economia circolare*, in *Dir. economia*, 3/2019, 159 ss.; C. Feliziani, *Industria e ambiente.*

gia e quelle dell'economia[55], in considerazione della "casa comune"[56] – il nostro Pianeta – che esse condividono. La stessa filosofia è altresì alla base del *Next generation EU* (NGEU) [57], che, ponendosi in continuità con il *Green Deal* europeo, ha individuato nella transizione ecologica uno dei pilastri della ricostruzione dell'Europa devastata dalla pandemia da Covid 19.

8. *Cenni sulle dimensioni dello sviluppo sostenibile prese in considerazione nel Codice dell'ambiente*

Il principio dello sviluppo sostenibile è stato introdotto nel Codice dell'ambiente con l'inserimento nel d.lgs. 152/2006 dell'art. 3 *quater* ad opera del d.lgs. 4/2008, uno dei diversi "correttivi" che sono intervenuti sul decreto.

Il principio di integrazione dalla rivoluzione industriale all'economia circolare, cit., 843 ss.; P. Lombardi, *Il Patto mondiale per l'ambiente tra economia circolare e discipline di settore*, in *Riv. giur. urbanistica*, 2019, 350 ss. Degna di nota è l'opera collettanea *Studi in materia di economia circolare*, a cura di F. de Leonardis, Macerata, 2019, nell'ambito della quale si segnalano, per quanto qui rileva, i contributi di F. de Leonardis, *Il futuro del diritto ambientale: il sogno dell'economia circolare*, 16 ss. e di R. Ferrara, Brown economy, green economy, blue economy*: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente*, 39 ss., pubblicato altresì in *Il Piemonte delle Autonomie*, 3/2018, https://www.piemonteautonomie.it/ (ultimo accesso: 15 dicembre 2025). In argomento v. altresì F. de Leonardis, *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?*, in *Dir. amm.*, 2017, 163 ss. Sia infine consentito rinviare a V. Molaschi, *La sfida dell'economia circolare e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, in M. Immordino – N. Gullo – C. Celone (a cura di), *Democrazia, diritti umani e sviluppo sostenibile. Quali sfide in Italia e Brasile?*, Napoli, 2024, 605 ss., che riprende e sviluppa, con aggiornamenti e modifiche, il precedente scritto *L'economia circolare nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, pubblicato in G. Corso – F.G. Scoca – A. Ruggeri – G. Verde (a cura di), *Scritti in onore di Maria Immordino*, Napoli, 2022, vol. III, 2471 ss. nonché in *AMBIENTEDIRITTO.IT*, 1/2022.

[55] La necessità, riconducibile alla natura stessa delle cose, di «conciliare e coniugare, là ove possibile e nei limiti di ciò che appaia realisticamente praticabile, economia ed ecologia» è evidenziata da R. Ferrara, *La tutela dell'ambiente e il principio di integrazione: tra mito e realtà*, cit., 14-15.

[56] Dal punto di vista etimologico, ecologia ed economia hanno la stessa radice: οἶκος, che significa casa, ambiente. Si v. al riguardo R. Ferrara, *Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista*, cit., 34.

[57] V. la Comunicazione della Commissione COM(2020) 456 final: «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione».

Come osservato dagli studiosi, la codificazione di tale principio, come quella degli altri principi in materia ambientale, è stata successiva alla stesura della disciplina di settore, il che è sintomo di una svalutazione del ruolo conformativo che dovrebbero rivestire i principi rispetto a quest'ultima[58].

L'art. 3 *quater* definisce il principio dello sviluppo sostenibile quale principio volto a «garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future» (c.1), recependo così la dimensione intergenerazionale del principio. L'articolo non richiama invece la prospettiva intragenerazionale dello stesso.

Il principio «deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro» (c. 3). È proprio con lo sguardo rivolto al futuro che la previsione indica anche il fondamento del principio dello sviluppo sostenibile: il principio di solidarietà.

Il riferimento alle dinamiche della produzione e del consumo suggerisce l'importanza dell'economia circolare, cui si è già avuto modo di accennare, modello di sviluppo che, in controtendenza rispetto alla «cultura dello scarto»[59], può svolgere un ruolo nodale nella tutela delle generazioni future.

La latitudine del principio dello sviluppo sostenibile emerge dal riferimento a «ogni attività giuridicamente rilevante», invero ai sensi del Codice stesso (art. 3 *quater*, comma 1).

La disposizione si concentra poi sull'attività della pubblica amministrazione, che «deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile» (c. 2). In particolare, l'articolo si sofferma sull'impatto del principio sull'esercizio della discrezionalità amministrativa: «nell'ambito della scelta compara-

[58] Rileva F. Fracchia, *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in G. Rossi (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, cit., 182: «Si tratta di un'inversione logica che svilisce la funzione dei principi che, come evidenziato anche dall'etimologia della parola, indicano un punto di partenza e di origine, piuttosto che di arrivo della disciplina».

[59] Il tema della «cultura dello scarto» è stato affrontato da Papa Francesco nella sua Enciclica *Laudato si'* (24 maggio 2015).

tiva di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione» (c. 2). La dottrina ha invitato a non sopravvalutare l'utilizzo dell'aggettivo "prioritario", che pure è indice della rilevanza degli interessi in questione, e ha affermato come la previsione non li configuri come necessariamente sovraordinati agli altri; piuttosto, la disposizione ne rende necessaria la considerazione nei diversi processi decisionali e, qualora essi non risultino prevalenti, impone un puntuale e congruo obbligo di motivazione[60]. Tale obbligo, peraltro, sembra essere divenuto più stringente con la costituzionalizzazione del principio della tutela ambientale e dello stesso sviluppo sostenibile tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale (su cui v. *infra*), che ha dato corpo ed "elevato" la priorità che a questi deve essere riconosciuta nelle valutazioni della p.a.

Dalla disamina sin qui effettuata emerge come la nozione di sviluppo sostenibile propria dell'art. 3 *quater* abbia sia una dimensione «conservativa», focalizzata sulla tutela diretta dell'ambiente, che una dimensione «integrata». La prima dimensione, definita altresì come «protezionistica-conservativa», si evidenzia tanto nel riferimento alla «tutela dell'ambiente» del c. 2[61] quanto nell'ultimo comma dell'articolo in commento, avente una sfumatura ecocentrica, ai sensi del quale «la risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane». La visione «integrata», invece, che incorpora, appunto, il principio di integrazione, si osserva nei rapporti dinamici tra l'interesse ambientale e gli altri interessi.

---

[60] Su tale aggravio motivazionale v. F. Fracchia, S. Vernile, *Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale*, cit., 30-31.

[61] Si v. al riguardo F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, cit., 223, ove osserva: «il c. 2, là dove parla di "tutela dell'ambiente", sembra ispirarsi a una considerazione protezionistica-conservativa del valore ambientale, mentre il c. 3 pone l'accenno, quasi in una prospettiva dinamica ("equilibrato rapporto"), sulla necessità di non arroccarsi sul confine della mera tutela dell'esistente».

9. *Riflessioni sulla dimensione doverosa e solidaristica dello sviluppo sostenibile*

Accanto alla configurazione dell'ambiente – pulito, salubre e sostenibile – quale oggetto di un diritto occorre dare conto di impostazioni che privilegiano la sua riconducibilità al dovere, valorizzando una lettura della tutela dell'ambiente come espressione di doveri di solidarietà ambientale[62].

Tale visione muove dalla considerazione di alcuni limiti intrinseci alla qualificazione dell'ambiente come diritto. Quest'ultima, infatti, non assicura protezione in quei casi in cui il deterioramento ambientale non tocca direttamente l'uomo, che quindi non ha interesse ad azionare la propria pretesa o in quelli in cui la salvaguardia dell'ambiente addirittura non coincide con quella della salute dell'essere umano perché sono ambienti insalubri o animali pericolosi ad aver bisogno di tutela. Inoltre, il paradigma dei diritti non può applicarsi al caso di elementi non umani – come gli animali – che, quantomeno nel nostro ordinamento, non possono essere titolari di posizioni giuridiche soggettive. Infine, tale modello mostra profili di inadeguatezza anche rispetto alle generazioni future, che non hanno la possibilità, dal punto di vista giuridico, di far valere i propri diritti.

Si pone quindi nell'ottica del superamento di tali criticità l'elaborazione di una teoria incentrata sulla prospettiva del dovere, da inquadrarsi nell'ambito del principio di solidarietà.

È il concetto stesso di «limite», che, come ben evidenziato dal Rapporto *Brundtland*, è connaturato allo sviluppo sostenibile, a richiedere l'imposizione di doveri a tutela dell'ambiente e delle sue risorse.

Si pensi, al riguardo, agli stessi principi ambientali[63], che, a ben vedere, sono specificazioni dello stesso principio dello sviluppo sostenibile. Tali

[62] Su tale prospettiva v. F. Fracchia, S. Vernile, *Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale*, cit., in partic. 23 ss., saggio che riprende considerazioni svolte in precedenti scritti quali F. Fracchia, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *RQDA*, 0/2010, 13 ss.; Id., *La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà*, in *Dir. economia,* 2009, 491 ss.; Id., *The Legal Definition of Environment: From Right to Duty*, in *ICFAI Journal of Environmental Law (IJEL)*, April, 2006, 17 ss.; Id., *Amministrazione, ambiente e dovere: Stati Uniti e Italia a confronto*, in D. De Carolis – A. Police (a cura di), *Atti del primo colloquio di diritto dell'ambiente*, Teramo, 29-30 aprile 2005, Milano, 2005, 119 ss.; Id., *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Dir. economia,* 2002, 215 ss.

[63] Sui principi ambientali restano fondamentali gli studi di M. Renna, *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, cit., 62 ss.; M. Cafagno, *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente. Come sistema complesso, adattativo, comune*, Torino, 2007, 205 ss.; R. Ferrara, *I principi comunitari della tutela dell'ambiente*, cit., 509 ss.

principi − di precauzione, di prevenzione, di correzione in via prioritaria dei danni alla fonte nonché "chi inquina paga" − sembrano infatti corrispondere ad altrettanti doveri[64]: agire (o non agire) in via precauzionale nelle situazioni di rischio e di incertezza scientifica; prevenire i danni all'ambiente; qualora questi si siano verificati, ridurli, in via prioritaria, alla fonte da cui originano; farsi carico economicamente delle conseguenze dei danni prodotti. Possono essere interpretati con un'analoga chiave di lettura anche nuovi principi quali, ad esempio, quello di non regressione[65], che richiede di non arretrare rispetto al livello di tutela raggiunto o il principio del non arrecare un danno significativo, c.d. principio DNSH (*Do no significant harm*)[66].

L'impostazione che valorizza la prospettiva dei doveri di solidarietà trova diverse conferme nei principali testi normativi di riferimento per la disciplina ambientale.

A livello europeo, può osservarsi come la Carta europea dei diritti fondamentali (2000) collochi l'art. 37, relativo alla «Tutela dell'ambiente», nel capo IV, intitolato, appunto, «Solidarietà». Alla «solidarietà tra le generazioni» fa riferimento pure il Trattato sull'Unione Europea nel dichiarare l'impegno europeo per lo sviluppo sostenibile (art. 3, comma 3, TUE).

Anche il Codice dell'ambiente, nell'art. 3 *quater*, dedicato al principio dello sviluppo sostenibile, richiama il principio di solidarietà a proposito dell'equilibrio che deve caratterizzare la gestione delle risorse ai fini della loro trasmissione ai posteri, con particolare riferimento alle dinamiche della produzione e del consumo.

A livello della Costituzione italiana, tale prospettiva, che, nella sua formulazione iniziale, muoveva da una lettura sistematica dell'art. 2 Cost.,

---

[64] Sul fatto che i principi ambientali implichino dei doveri v. F. Fracchia, S. Vernile, *Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale*, cit., 25-26.

[65] Per un'analisi di tale principio emergente v., nel contesto di un più ampio studio sui principi eco-giuridici, S. Baldin, *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, cit., 256 ss. In argomento v. altresì L. Colella, *Il principio di non «regressione ambientale» al centro del Global Pact of Environment. Il contributo dell'esperienza francese al diritto ambientale comparato*, in *Dir. e giur. agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2/2019, 1 ss.; M. Monteduro, *Principi del diritto dell'ambiente e conformazione della discrezionalità amministrativa: sviluppo sostenibile e non regressione*, in F. Pubusa, D. Marongiu (a cura di), *Ambiente, paesaggio, territorio. Principi e vicende*, in *Quad. dir. e proc. amm.vo*, 25/2017, 149 ss.

[66] Su tale principio v., *ex multis*, A. Bartolini, *Green Deal europeo e il c.d. principio DNSH*, in *federalismi.it*, 15/2024, 51 ss.; R. Bifulco, *Nascita di un principio? La tormentata formazione del Do No Significant Harm*, in *RGA Online*, 2024; F. de Leonardis, *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*, Torino, 2023, 260 ss.

che sancisce i doveri di solidarietà, e dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», trova oggi un suggello nel nuovo art. 9 Cost., che affida alla Repubblica il compito di proteggere «l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi» e che, come si vedrà nelle pagine seguenti, con il richiamo all'«interesse delle generazioni future», costituzionalizza il principio dello sviluppo sostenibile.

La concezione dell'ambiente come oggetto di un dovere di solidarietà ambientale non deve essere intesa in contrapposizione a quella dell'ambiente come oggetto di un diritto; piuttosto, la completa, ampliando le possibilità di tutela ove quest'ultima mostra lacune o criticità.

La coesistenza e la complementarità delle due prospettive[67] si può ad esempio osservare nel progetto di "Patto globale per l'ambiente", che nel 2018 ha avuto l'avallo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della Commissione europea, ove al «diritto» di ogni persona «ad un ambiente ecologicamente sano» (art. 1) si accompagna il «dovere di tutela dell'ambiente» di «[o]gni Stato o istituzione internazionale, ogni persona, fisica o giuridica, pubblica o privata».

D'altra parte, solidarietà e diritti «stanno insieme»[68] anche nel nostro ordinamento, nello stesso art. 2 Cost.

10. *La modifica costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost. La tutela dell'ambiente come principio fondamentale.*

La l. cost. 1/2022 ha consacrato la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali della Carta. Si tratta dell'epilogo di un percorso che aveva visto, dapprima, la garanzia costituzionale di una protezione ambientale riflessa, derivata in via interpretativa da altre norme costituzionali (l'art. 9 Cost., relativo alla tutela del paesaggio[69] e l'art. 32 Cost., concernente il

[67] Interessanti considerazioni sulla simmetria tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà possono leggersi, con particolare riferimento alla materia ambientale, in P. Lombardi, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, cit., 88 ss.

[68] Così L. Carlassare, *Solidarietà: un progetto politico*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2016, 55.

[69] Si v., ad es., Corte Cost., 24 giugno 1986, n. 151.

diritto alla salute e fondamento di un diritto ad un ambiente salubre[70]) e, successivamente, con la modifica del Titolo V della Costituzione, la configurazione della tutela dell'ambiente (e dell'ecosistema) quale materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

L'art. 9 Cost., così come riformulato nel 2022, stabilisce che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni», richiamando anche, come si avrà modo di approfondire, il principio dello sviluppo sostenibile.

La modifica costituzionale ha inciso anche sull'art. 41 Cost., dedicato alla libertà d'iniziativa economica privata. Essa ha aggiunto l'ambiente, nonché la salute, ai limiti all'esercizio di tale libertà, già identificati nella sicurezza, nella libertà e nella dignità umana. Inoltre, i fini ambientali sono divenuti uno degli obiettivi, accanto a quelli sociali, verso cui lo Stato indirizza e coordina l'attività economica pubblica e privata. Alla concezione dell'ambiente come limite allo sviluppo, al fine di assicurarne la sostenibilità, si accompagna quella di un ambiente come finalità dello sviluppo. Tale prospettiva, peraltro, si correla a quella dell'«ambiente per lo sviluppo», cui si accennava in precedenza[71].

Pur rifuggendo la nostra Costituzione da una gerarchizzazione astratta ed a priori degli interessi meritevoli di protezione, che porti alla consacrazione di taluni come necessariamente prevalenti, in totale sacrificio di altri[72], l'inserimento dell'ambiente nel contesto dei principi fondamentali

---

[70] Si v., al riguardo, Cass., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172 e Corte Cost., 16 aprile 1987, n. 167.

[71] Tale formula, come già visto, si deve a G. Rossi, *La "materializzazione" dell'interesse all'ambiente*, cit., 21 ss.

[72] Di tale problematica la Corte Costituzionale si è occupata in particolare in alcune pronunce relative al caso ILVA. Al riguardo viene anzitutto in considerazione Corte Cost., 9 maggio 2013, n. 85, nota per aver elaborato il concetto di diritto/valore «tiranno», in cui la Consulta ha affrontato il tema del rapporto tra diritto alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre e diritto al lavoro (art. 4 Cost.), da cui discende l'interesse di rilievo costituzionale al mantenimento dei livelli occupazionali e il conseguente dovere delle istituzioni di compiere ogni sforzo in tal senso. Secondo la Corte, «[t]utti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere "sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro" (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che

ne rafforza significativamente la protezione: la tutela dell'ambiente, infatti, è divenuta uno di quei principi in grado di conformare l'intero sistema costituzionale[73].

Essa, unitamente alla protezione della salute e di altri valori costituzionali, pare configurarsi come una "precondizione" per l'esercizio dell'attività di impresa[74] e si riduce in tal modo il sacrificio che all'ambiente può

---

diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». Precisa altresì la Consulta: «La qualificazione come "primari" dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale». Come si avrà modo di osservare, in Corte Cost., 23 marzo 2018, n. 58, cui si accennerà nella nota seguente, la Corte ha parzialmente "aggiustato il tiro", ponendo maggiori "paletti" nel bilanciamento in virtù della necessità di tutelare «sempre» la salute e la vita.

[73] Si v. C. Sartoretti, *La riforma costituzionale "dell'ambiente": un profilo critico*, in *Riv. giur. edilizia*, 2022, 120, che sottolinea l'importanza di «una espressa codificazione della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema tra quei principi supremi dell'ordinamento che, come è noto, non sono suscettibili di subire alterazioni o variazioni in ciò che è il loro contenuto essenziale, trattandosi di principi in grado di informare l'intero assetto costituzionale».

[74] La strada che ha condotto a questa impostazione è stata preparata, tra le altre, da Corte cost., 58/2018, cit., sempre sul caso ILVA, in cui la Consulta è ritornata sul tema del bilanciamento tra interessi/diritti confliggenti, mutando parzialmente rotta rispetto a Corte Cost., 85/2013 e dando maggiore rilevanza alla tutela della salute, da cui deriva il diritto ad un ambiente salubre. Il giudice delle leggi ha affermato come nel bilanciamento, ragionevole e proporzionato, di tutti gli interessi costituzionali implicati, il legislatore non debba «privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (artt. 4 e 35 Cost.)». L'attività d'impresa, infatti, ai sensi dell'art. 41 Cost., «si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Il rispetto di sicurezza, libertà e dignità umana diviene, nel ragionamento della Corte, una sorta di "precondizione" per l'esercizio dell'attività di impresa: «Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona».

essere legittimamente imposto a vantaggio degli interessi sottesi alla libertà di iniziativa economica. Il bilanciamento con gli altri interessi diviene quindi un «bilanciamento ineguale»[75] o «un po' più ineguale»[76], in ragione dei rischi che degrado ambientale e cambiamento climatico comportano per le persone e per la stessa sopravvivenza del Pianeta.

Da questo punto di vista, non va dimenticata la qualificazione, sancita a livello internazionale, del diritto ad un ambiente pulito, salubre e sostenibile come diritto umano, circostanza che ha rilevanza nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 2 Cost. e che contribuisce all'innalzamento del livello di tutela.

Inoltre, come affermato dalla Consulta[77], la riforma costituzionale suggella «il mandato di tutela dell'ambiente[78] … e vincola così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa». Si introduce quindi un «obbligo di risultato ambientale»[79], che necessariamente orienta le politiche e le azioni pubbliche.

---

[75] L'espressione «bilanciamento ineguale» è utilizzata con riferimento alla protezione dell'ambiente da F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*, cit., 303, il quale la riprende da alcuni rilevanti studi sul diritto alla salute e sulla necessità, costituzionalmente fondata, di assicurarne comunque un livello incomprimibile di tutela a fronte dei condizionamenti di tipo economico-finanziario. L'espressione si deve in particolare a M. LUCIANI, *Il diritto alla salute, una prospettiva di diritto comparato. Italia*, Studio per il Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) – Unità Biblioteca di diritto comparato, Bruxelles, 2022, 40, che aveva già coniato la formula in alcuni scritti precedenti. In argomento sia consentito rinviare a V. MOLASCHI, *I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive*, Torino, 2008.

[76] In questi termini P. LOGROSCINO, *Economia e ambiente "nel tempo della Costituzione"*, in *federalismi.it*, 29/2022, 93.

[77] Si tratta di Corte Cost., 13 giugno 2024, n. 105, sul c.d. "Decreto Priolo".

[78] Si v., al riguardo, la chiarificazione data da Corte Cost. 105/2024 cit., in questo stesso passaggio argomentativo, del concetto di «ambiente»: «inteso come bene unitario, comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma riconosciuto in via autonoma rispetto al paesaggio e alla salute umana, per quanto ad essi naturalmente connesso».

[79] Su tale obbligo v., ancora, F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*, cit., 302, secondo cui «[s]embra essersi introdotto nel bilanciamento un vero e proprio "obbligo di risultato ambientale" che parte dalla considerazione della necessità di ripristinare gli equilibri ecosistemici del Pianeta in tempi rapidi e che costituisce la precondizione di qualsiasi altro istituto o categoria giuridica come, ad esempio, la crescita economica».

11. *La costituzionalizzazione del principio dello sviluppo sostenibile*

Come evidenziato dagli studiosi, la sostenibilità, in particolare ambientale, è ormai divenuta un «*Key concept* costituzionale»[80], vale a dire un concetto con il quale un ordinamento costituzionale non può non confrontarsi, analogamente ad altri come, per esempio, sovranità, democrazia, stato di diritto, libertà, uguaglianza, ecc.

Elaborato a livello internazionale – e, come si è visto, globale – tale concetto è ormai entrato a far parte delle Costituzioni di numerosi Stati membri delle Nazioni Unite[81]. Per quanto riguarda i Paesi che fanno parte dell'Unione Europea, che ad esso si richiama nelle proprie fonti primarie, si pensi a Francia (art. 6, della Carta dell'ambiente), Portogallo (art. 66), Grecia (art. 24), Polonia (art. 66), Svezia (art. 21).

In Italia, il principio dello sviluppo sostenibile è stato dapprima accolto dal Codice dell'ambiente e solo successivamente è stato riconosciuto in Costituzione. Malgrado inizialmente fosse previsto (solo) a livello di legislazione primaria, gli è stato però attribuito fin da subito valore «quasi costituzionale»[82]: nell'enunciare i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, infatti, il Codice dell'ambiente richiama gli artt. 2, 3, 9, 32, 41, 42, 44, 117, commi 1 e 3, Cost. (art. 3-*bis*, d.lgs. 152/2006), dando quindi a tali principi una solida base nella Carta costituzionale.

La sostenibilità ha fatto il proprio ingresso in Costituzione in tempi relativamente recenti e, peraltro, inizialmente, con una declinazione particolare, di natura economico-finanziaria, quando, con la l. cost. 1/2012, sono stati introdotti il principio dell'equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e quello della sostenibilità del debito pubblico (art. 97 Cost.). Alla costituzionalizzazione di tali principi si è accompagnata una crescente attenzione della Consulta al tema delle generazioni future[83]. Emblematica

[80] In tal senso T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2016, 44.

[81] Riferisce T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, cit., ivi, che 54 di tali Costituzioni utilizzano il sostantivo "sostenibilità" o, più spesso, l'aggettivo "sostenibile".

[82] Così Cons. Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, parere 3838/2007, sullo schema di decreto legislativo che modificava il Codice dell'ambiente.

[83] In argomento v., *ex multis*, F. Lillo, D. Siclari, *Prolegomeni sul ruolo della sostenibilità e*

la pronuncia n. 18 del 2019, che ha affermato come la responsabilità politica esercitata nell'ambito di un mandato elettivo – nel caso di specie, degli amministratori locali ma il discorso può estendersi anche ad altri livelli politico-amministrativi − ricomprenda il dovere di solidarietà nei confronti delle generazioni che verranno: «l'equità intergenerazionale comporta … la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo»[84].

Con la riforma del 2022 la sostenibilità si colora di verde e fa il suo ingresso tra i principi fondamentali della Costituzione: benché la Carta non menzioni esplicitamente il principio dello sviluppo sostenibile, la sua costituzionalizzazione si può ricavare dal fatto che l'art. 9 Cost. si riferisca all' «interesse delle generazioni future», vale a dire al cuore dello stesso, l'equità intergenerazionale, che assurge al rango di valore costituzionale[85].

La responsabilità nei confronti delle generazioni future, inoltre, è un volano di trasformazione nella direzione dell'equità e della solidarietà intragenerazionali, che dello sviluppo sostenibile rappresentano l'altro volto essenziale e che oggi trovano quindi un puntello nell'art. 9 Cost.[86]

---

dell'equilibrio di bilancio in chiave intergenerazionale, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, in G. Colombini (a cura di), *Scritti in onore di Aldo Carosi*, Napoli, 2021, 533 ss.

[84] Sulla base di queste argomentazioni, Corte Cost., 14 febbraio 2019, n. 18 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 97, 1° comma, Cost., l'art. 1, comma 714, l. 208/2015, come sostituito dall'art. 1, comma 434, l. 232/2016, in tema di riformulazione o rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali in predissesto e di restituzione delle anticipazioni di liquidità a essi erogate. La norma, censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, permettendo, per un trentennio, in ciascun esercizio relativo a tale periodo, di destinare alla spesa di parte corrente somme necessarie al rientro dal disavanzo, contrastava sia con il principio dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio sia con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo. Secondo la Corte, «la lunghissima dilazione temporale» finiva «per confliggere anche con elementari principi di equità intergenerazionale», gravando irresponsabilmente sugli amministrati futuri. Nello stesso ordine di idee v. Corte Cost., 29 aprile 2021, n. 80: «La pluriennale diluizione degli oneri di ripianamento del maggior deficit incorre anche nella violazione dei principi di responsabilità del mandato elettivo e di equità intergenerazionale».

[85] Così F. Fracchia, S. Vernile, *Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale*, cit., 29.

[86] Sul punto v. F. Fracchia, *L'ambiente nell'art. 9 Cost.: un approccio in "negativo"*, in *Dir. economia*, 1/2022, 27: «il concetto di equità intergenerazionale è una leva formidabile per una trasformazione anche sociale: è infatti difficile giustificare un impegno a farci

12. *Spunti conclusivi sullo sviluppo sostenibile quale paradigma di un diritto solidale verso le generazioni future*

L'espressione «anche nell'interesse delle generazioni future» recata dall'art. 9 Cost., così come riformulato dalla legge di revisione costituzionale del 2022, è stata oggetto di alcune perplessità: taluni hanno visto in essa un «inciso alquanto confuso»[87]; altri hanno osservato come quell'«anche» sia indice di una tutela «in seconda battuta» delle generazioni future rispetto a quelle presenti[88] e quindi dimidiata. Si è anche osservato come altre Costituzioni, come quella tedesca, mostrino un'attenzione alle generazioni che verranno più netta e marcata rispetto alla nostra, con una più chiara assunzione di responsabilità[89]. Proprio in nome della responsabilità nei confronti delle generazioni future sancita dal *Grundgesetz*, la Corte Costituzionale federale tedesca nel 2021 ha, con una storica pronuncia[90], ritenuto inadeguati gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti stabiliti dalla legge federale sul cambiamento climatico del 2019: tale legge stabiliva limiti blandi per il presente e rinviava al periodo successivo al 2030 l'adozione di misure più incisive e onerose, accollando quindi ai posteri i maggiori sacrifici da sopportare nella lotta al cambiamento climatico, anche in violazione del principio di proporzionalità[91].

---

carico delle generazioni future escludendo che ciò imponga di guardare a chi soffre ed è debole qui ed ora. Insomma, il riferimento all'equità intergenerazionale può facilmente trasformarsi in equità intragenerazionale: solidarietà diacronica e sincronica si saldano tra di loro e si alimentano reciprocamente».

[87] Si v. F. Rescigno, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *federalismi.it*, 16/2021, 4, il quale si chiede: «*anche* rispetto a chi? Alle generazioni attuali o all'ambiente stesso? Quali future generazioni? È un'ambiguità che suscita confusione rispetto agli stessi interessi umani e dimostra al contempo un'impostazione marcatamente antropocentrica».

[88] Per tale rilievo v. L. Castelli, *La (mancata) costituzionalizzazione del principio dello sviluppo sostenibile*, cit., 112.

[89] L'art. 20 A della Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania, rubricato «Protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali», recita: «Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto».

[90] Si tratta dell'ordinanza del 24 marzo 2021 con cui la Corte si è pronunciata su quattro procedimenti: 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20 e 1 BvR 288/20.

[91] Su tale decisione si veda in particolare il commento di R. Bifulco, *Cambiamento*

Invero, la portata del richiamo alle generazioni future nella Costituzione italiana non andrebbe sottovalutata per quell'«anche»: l'art. 9 Cost., infatti, esplicita la necessità di un orizzonte di tutela che abbracci sia il presente che il futuro[92] e non si può non tornare a sottolineare come la considerazione dell'«interesse delle generazioni future» sia entrata a far parte dei principi fondamentali della Carta.

Anche in ragione di tale collocazione nell'architettura costituzionale, lo sviluppo sostenibile, il cui concetto, come si è visto, nasce dalle istanze di protezione dell'ambiente, ma si articola oggi in una molteplicità di dimensioni e significati[93], interconnessi e indivisibili[94], sembra avere, coerentemente con tale evoluzione, una valenza che va «oltre» il diritto dell'ambiente[95].

Implicando, in una crescente varietà di ambiti, al crocevia di una pluralità di diritti umani[96], un'assunzione di responsabilità da parte delle generazioni presenti nei confronti di quelle future, tale modello di sviluppo pare costituire, come si è detto in dottrina, il paradigma di un nuovo «diritto delle relazioni intergenerazionali intrise di solidarietà»[97]. Lo sviluppo sostenibile, quindi, come fondamento di un «diritto per il futuro», "per" le generazioni future, che trova un chiaro riferimento costituzionale

climatico, generazioni future (e sovranità) nella prospettiva del Tribunale costituzionale federale tedesco, in *Rass. dir. pubbl. europeo,* 2021, 421 ss.

[92] Come affermato dalla Consulta nella già citata Corte Cost. 105/2024 sul c.d. "decreto Priolo", la prospettiva di tutela indicata dal legislatore costituzionale non si riferisce solo agli interessi dei singoli e della collettività «nel momento presente», ma «si estende anche … agli interessi delle future generazioni: e dunque di persone ancora non venute ad esistenza, ma nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano».

[93] Si pensi a come le dimensioni ambientale, economica e sociale dello sviluppo sostenibile sono declinate dagli Obiettivi dell'Agenda 2030, per l'analisi dei quali si rinvia al par. 5.

[94] Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti dall'Agenda 2030 sono, come visto nel par. 5, globali, interconnessi e indivisibili.

[95] È questa la filosofia di fondo dello scritto di F. Fracchia, S. Vernile*, Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale*, cit., *passim*.

[96] Si richiamano, al riguardo, le considerazioni, svolte nel par. 6, sulle intersezioni tra il diritto umano ad un ambiente pulito, salubre e sostenibile e gli altri diritti umani.

[97] Così F. Fracchia, *Transizioni: il punto di vista del diritto amministrativo*, Napoli, 2024, 48.

tra i principi fondamentali della Carta e che può plasmare le modalità della decisione politica e dell'azione amministrativa[98].

Da questo punto di vista, sembra cogliere nel segno la proposta di decodificare il principio come «futuro sostenibile»[99], formula che enfatizza la responsabilità delle generazioni che in un certo tempo vivono sul Pianeta nei confronti di quelle che verranno e che certamente è in grado di esprimere, forse ancor meglio dello stesso sviluppo sostenibile, l'ampiezza di significati e scenari cui quest'ultimo ha dato origine e che ancora ne scaturiranno.

[98] «"*Un diritto per il futuro*", declinato così, al singolare, vuole significare che porre il problema della responsabilità intergenerazionale non è solo una questione di interessi soggettivi, di meccanismi di tutela, al limite anche di 'diritti', ma solleva e sostiene un processo di aggiornamento e di riconfigurazione delle modalità che attengono alla formazione della decisione legislativa e dell'azione amministrativa»: in questi termini R. Bifulco, A. D'Aloia, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, XI.

[99] Per tale proposta v. R. Ferrara, *Il cambiamento climatico e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): un'introduzione al tema*, in *DeS*, 2/2021, in partic.278-279, nonché Id., *La tutela dell'ambiente e il principio di integrazione: tra mito e realtà,* cit., *passim*.

Abstract

Il contributo si propone di indagare il concetto di sviluppo sostenibile, che, nella sua più nota definizione, scolpita dal Rapporto Brundtland del 1987, emblematicamente intitolato "*Our Common Future"*, consiste in un modello di sviluppo «in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri».

Attraverso un'analisi delle principali tappe evolutive del principio, che spaziano dal diritto internazionale al diritto europeo fino alla trasposizione nell'ordinamento interno, si evidenzia come ognuno dei passaggi che ne hanno segnato il percorso abbia contribuito ad accrescerne dimensioni e significati, che hanno trovato una compiuta (ma non conclusiva) definizione nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Lo scritto, da un lato, è volto a sistematizzare tali dimensioni e significati; dall'altro, riflette su come la *vis expansiva* del concetto sia il sintomo e al contempo il motore di una trasformazione dell'ordinamento, proiettato nella direzione una crescente attenzione verso le generazioni future. Da questo punto di vista, lo sviluppo sostenibile sembra configurarsi come il paradigma di un diritto solidale verso tali generazioni, ossia di un diritto intergenerazionale ispirato a relazioni di solidarietà.

The multiple dimensions of sustainable development.
Towards a legal framework for future generations

The paper investigates the concept of sustainable development, which, in its most well-known definition, set out in the 1987 Brundtland Report, emblematically entitled "Our Common Future", is described as a model of development "capable of meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

Through an analysis of the main stages in the evolution of the principle, ranging from international law to European law and its transposition into domestic law, it highlights how each of the steps that have marked its path has contributed to increasing its scope, dimensions and meanings, which have found a complete (though not conclusive) definition in the 2030 Agenda for Sustainable Development.

On the one hand, the paper aims to systematize these dimensions and meanings; on the other, it reflects on how the expansive vision of the concept is both a symptom and a driver of a transformation of the legal system towards a growing focus on future generations. From this perspective, sustainable development seems to be the paradigm of an intergenerational law inspired by solidarity.